



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

N. 102 / 2021 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ADUNANZA DEL 06/08/2021

Oggetto: APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE 77/2020 DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL DL 34/2020 (DECRETO RILANCIO): ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO (CAPPOTTO TERMICO)

L'anno **2021** addì **06** del mese di agosto alle ore 11:30 si è riunita la Giunta Comunale appositamente convocata.

All'appello risultano:

BASCIALLA GIUSEPPE	SINDACO	Presente
ACCORDINO FRANCO ROBERTO	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MARINELLA	ASSESSORE	Presente
MARTEGANI ERIKA	ASSESSORE	Presente in collegamento
MORBI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PIPOLO VITO	ASSESSORE	Assente

Assenti: 1, Pipolo Vito.

Partecipa il SEGRETARIO dott.ssa BELLEGOTTI MARINA .

Accertata la validità dell'adunanza, BASCIALLA GIUSEPPE in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito alla pratica avente a oggetto:

APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE 77/2020 DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL DL 34/2020 (DECRETO RILANCIO): ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO (CAPPOTTO TERMICO)

Relaziona l' Assessore MORBI ALESSANDRO.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Al fine di ottemperare alle disposizioni volte al contenimento del Coronavirus, la modalità di partecipazione alla presente seduta è quella della videoconferenza, su piattaforma Gotomeeting, secondo quanto stabilito con deliberazione propria n. 45 del 20.03.2020, resa immediatamente eseguibile.

Oggetto: APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE 77/2020 DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL DL 34/2020 (DECRETO RILANCIO): ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO (CAPPOTTO TERMICO)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Tradate è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato, ai sensi dell'art.13 comma 1 della Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i., con Delibera CC n. 16 del 21/06/2014 e divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 – serie avvisi e concorsi – del 26/11/2014;
- il PGT risulta articolato in Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi;
- la normativa urbanistica europea, nazionale e regionale prevede una serie di misure specifiche volte a favorire ed incentivare la diffusione di tecniche di edilizia sostenibile nonché di recupero del patrimonio esistente, risparmio energetico, riduzione delle emissioni in atmosfera, qualità dell'aria e riduzione del consumo di suolo;
- nell'ottica di incentivazione di tali tipologie di interventi, la realizzazione di cappotti termici è soggetta ad una disciplina più favorevole in materia sia di distanza dagli edifici e dai confini che per le verifiche planovolumetriche, oltre che a beneficiare di bonus di tipo economico;

Considerato che:

- il Governo, con la legge 17/07/2020 n. 77 di conversione con modifiche del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il superbonus con una agevolazione che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
- tra gli interventi finanziabili con il decreto rilancio sono previsti anche gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- alcuni tecnici incaricati hanno già preso contatti con l'ufficio tecnico in relazione alla realizzazione del cappotto termico di edifici aggettanti spazi pubblici e si è pertanto posto il problema di contemperare le esigenze di agevolazione della riqualificazione energetica degli edifici in uno con la necessità di autorizzare opere su suolo pubblico, fissando delle condizioni generali per l'ammissibilità di tali interventi;

Dato atto che:

- la normativa urbanistica Regionale (la LR 12/05 prima e poi la LR 31/2014 e smi), volta a favorire ed e incentivare il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente, prevede una serie di misure specifiche per favorire la diffusione di tecniche di edilizia sostenibile sia attraverso lo scomputo dagli indici edilizi sia con la concessione di premi volumetrici. La normativa regionale sopra richiamata stabilisce che la realizzazione dei rivestimenti esterni (in termini di spessore) delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici esistenti finalizzata al raggiungimento o al miglioramento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici, è autorizzata indipendentemente dall'indice di edificabilità e dal rapporto di copertura previsti dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici: il relativo

spessore (fino a un massimo di 30 centimetri) non viene considerato per la verifica del rispetto delle distanze minime e delle altezze massime degli strumenti urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile;

- il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 art.14 comma 7, prevede : “Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.”;

Ritenuto, per quanto sopra, di voler favorire gli interventi di efficientamento energetico ed antisismico con l'obiettivo di rispondere alle importanti sfide climatiche-ambientali previste per il settore civile dal “Piano Integrato per L'Energia ed il Clima”, fornendo, con il presente atto, indicazioni utili agli uffici, riguardanti unicamente le condizioni per la presentazione del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività o altro titolo abilitativo edilizio, relativamente al caso di occupazione di sopra suolo pubblico con il cappotto termico, precisando che qualsiasi considerazione circa gli aspetti di natura edilizia/urbanistica rimane disciplinata dalle specifiche norme di settore;

Dato atto che in relazione alla specifica tipologia di opere, si potrà definire ed autorizzare, in via generale, per garantire un trattamento omogeneo delle richieste dei privati cittadini, la realizzazione di cappotti termici aggettanti su spazi pubblici alle seguenti condizioni:

a) lo spessore massimo consentito è di cm. 20 (fatti a salvi casi particolari opportunamente documentati dal richiedente da valutare volta per volta) comprensivo di intonaci e finiture;

b) il cappotto termico dovrà essere realizzato sull'intera facciata dell'edificio oggetto di richiesta (eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di specifiche valutazioni tecniche);

c) dovrà essere sempre dimostrata e garantita l'accessibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico, con particolare attenzione ai marciapiedi facendo presente che:

- al di sotto della quota di ml. 3,50 (rif. art.79 del RE comunale), misurata dalla quota di calpestio marciapiede pubblico o di uso pubblico, sono ammessi spessori dei rivestimenti non superiori a 10 cm purché il passaggio netto (dopo l'intervento) sul marciapiede non sia inferiore a 90 cm.

d) fermo restando quanto sopra, in caso di facciate prospettanti su strade e spazi pubblici prive di marciapiede, gli interventi saranno ammessi unicamente se mantengono (dopo l'intervento) una larghezza delle corsie veicolari di m 2,75 per senso di marcia, nonché di due camminamenti pedonali di cm 90 per lato;

e) eccezionalmente e previa specifica valutazione tecnica istruttoria, sopra la quota di ml. 2,20 dalla quota di marciapiede pubblico o di uso pubblico è ammesso uno spessore maggiore, e comunque fino al massimo di 20 cm, unicamente per mantenere allineamenti con elementi architettonici sporgenti presenti (fasce marcapiano, balconi, modanature e cornici delle aperture e similari), finestre e portefinestre, nicchie etc.

Qualora il passaggio sul marciapiede, al netto dello spessore sopra citato, risulti inferiore a 90 cm si dovrà prevedere una graduale riduzione degli spessori di intervento su tutto il fronte dell'edificio (con uso di materiali e soluzioni tecniche adeguate) in modo tale da garantire la larghezza minima di 90 cm come sopra richiesta,

f) in presenze di larghezza di marciapiedi pubblici o di uso pubblico esistenti, inferiori a 90 cm, non potrà essere eseguito il cappotto esterno verso lo spazio pubblico, ma si dovranno adottare, a cura del richiedente, altre soluzioni tecniche idonee al raggiungimento del risultato sperato;

Dato atto altresì che:

- l'intervento dovrà essere compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e sicurezza della

circolazione veicolare e pedonale;

- nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario precedente all'intervento relativo al cappotto;
- l'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area (occupata dallo spessore del cappotto), il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica;

Ritenuto per quanto sopra con il presente atto:

- fornire delle linee guida univoche e chiare per tutti i cittadini che ne abbiano interesse affinché possano presentare le richieste di abilitazione edilizia all'intervento e dar effettivo corso celermente alle opere;
- disporre che la realizzazione di un cappotto termico aggettante su spazio pubblico avvenga a titolo gratuito e senza l'applicazione di un canone per l'occupazione di un soprassuolo, sia in ragione della limitata rilevanza dello spazio di soprassuolo occupato da tali opere, che per l'interesse di questa Amministrazione ad incentivare tali tecniche di edilizia sostenibile;

Visti:

- il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 115/2008 "attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio);
- la LR 12/05 e smi;
- la LR 31/2014 e smi;
- la LR 18/2019 e smi;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP, dal settore Lavori Pubblici e Ambiente e dal settore Polizia Locale, e parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ;

Dato atto che l'assessore Erika Martegani, ha partecipato alla seduta con modalità telematica, attraverso la piattaforma Gotomeeting, e che sono state rispettate le previsioni di cui alla propria deliberazione n. 45 del 20.03.2020, resa immediatamente eseguibile e specificamente:

l'assessore Martegani partecipa in collegamento da casa, mentre sono presenti presso la sede comunale il Sindaco, gli assessori e il Segretario Generale verbalizzante;

- la seduta si intende tuttavia effettuata in via convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, ove è allocato il sistema di verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni collegiali;
- l'assessore Martegani, oltre ai presenti, è identificato con certezza dal Segretario Generale verbalizzante;
- durante la seduta tutti i componenti hanno avuto facoltà di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sull'argomento iscritto all'ordine del giorno;
- le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati hanno garantito un adeguato livello di riservatezza delle comunicazioni e un adeguato livello di sicurezza del sistema;
- l'adunanza si è svolta regolarmente e pertanto è possibile constatare e proclamare i risultati della votazione palese;

con voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di confermare, con il presente atto, per le motivazioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

2) di dare atto tra gli interventi finanziabili con il decreto rilancio sono previsti anche gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamigliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

3) di voler favorire, in linea con le disposizioni del Governo richiamate e con l'obiettivo di rispondere alle importanti sfide climatiche-ambientali previste per il settore civile dal "Piano Integrato per L'Energia ed il Clima", gli interventi di efficientamento energetico ed antisismico, fornendo, con il presente atto, indicazioni puntuali utili agli uffici e riguardanti unicamente le condizioni per la presentazione del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività o altro titolo abilitativo edilizio, relativamente al caso di occupazione di sopra suolo pubblico con il cappotto termico;

4) di adottare i seguenti criteri generali per la realizzazione di cappotti termici posti aggettanti su spazi pubblici che costituiscono specifico indirizzo agli uffici comunali coinvolti nell'iter autorizzativo stabilendo le seguenti condizioni:

a) lo spessore massimo consentito è di cm.20 (fatti a salvi casi particolari opportunamente documentati dal richiedente da valutare volta per volta) comprensivo di intonaci e finiture;

b) il cappotto termico dovrà essere realizzato sull'intera facciata dell'edificio oggetto di richiesta (eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di specifiche valutazioni tecniche);

c) dovrà essere sempre dimostrata e garantita l'accessibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico, con particolare attenzione ai marciapiedi facendo presente che:

- al di sotto della quota di ml. 3,50 (rif. art.79 del RE comunale), misurata dalla quota di calpestio marciapiede pubblico o di uso pubblico, sono ammessi spessori dei rivestimenti non superiori a 10 cm purché il passaggio netto (dopo l'intervento) sul marciapiede non sia inferiore a 90 cm.

d) fermo restando quanto sopra, in caso di facciate prospettanti su strade e spazi pubblici prive di marciapiede, gli interventi saranno ammessi unicamente se mantengono (dopo l'intervento) una larghezza delle corsie veicolari di m 2,75 per senso di marcia, nonché di due camminamenti pedonali di cm 90 per lato;

e) eccezionalmente e previa specifica valutazione tecnica istruttoria, sopra la quota di ml. 2,20 dalla quota di marciapiede pubblico o di uso pubblico è ammesso uno spessore maggiore, e comunque fino al massimo di 20 cm, unicamente per mantenere allineamenti con elementi architettonici sporgenti presenti (fasce marcapiano, balconi, modanature e cornici delle aperture e simili), finestre e portefinestre, nicchie etcc. Qualora il passaggio sul marciapiede, al netto dello spessore sopra citato, risulti inferiore a 90 cm si dovrà prevedere una graduale riduzione degli spessori di intervento su tutto il fronte dell'edificio (con uso di materiali e soluzioni tecniche adeguate) in modo tale da garantire la larghezza minima di 90 cm come sopra richiesta;

f) in presenze di larghezza di marciapiedi pubblici o di uso pubblico esistenti, inferiori a 90 cm, non potrà essere eseguito il cappotto esterno verso lo spazio pubblico, ma si dovranno adottare, a cura del richiedente, altre soluzioni tecniche idonee al raggiungimento del risultato sperato.

5) di disporre che la realizzazione di un cappotto termico aggettante su spazio pubblico avvenga a titolo gratuito e senza l'applicazione di un canone per l'occupazione di un soprassuolo, sia in ragione della limitata rilevanza dello spazio di soprassuolo occupato da tali opere, che per l'interesse di questa Amministrazione ad incentivare tali tecniche di edilizia sostenibile;

6) di dare atto che l'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area (occupata dallo spessore del cappotto), il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica;

7) Di dare atto che l'intervento dovrà essere compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e che nel caso di successiva demolizione e/o

ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario precedente all'intervento relativo al cappotto;

8) Di dare atto che, in linea generale, qualsiasi considerazione e valutazione sugli aspetti di natura edilizia/urbanistica rimangono disciplinati dalle specifiche norme di settore e che tale deliberazione viene assunta unicamente con l'intento di voler fornire delle linee guida univoche e chiare per tutti i cittadini che ne abbiano interesse affinché possano presentare le richieste di abilitazione edilizia all'intervento e dar effettivo corso celermente alle opere;

9) di dare atto che il presente provvedimento verrà divulgato attraverso in normali canali istituzionali e di informazione dell'ente, quali albo pretorio, sito internet comunale.

Con successiva ulteriore votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere in tempi brevi alla operatività del Piano d'Azione.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II SINDACO
BASCIALLA GIUSEPPE**

**II SEGRETARIO
BELLEGOTTI MARINA**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2189/2021 ad oggetto: APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE 77/2020 DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL DL 34/2020 (DECRETO RILANCIO): ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO (CAPPOTTO TERMICO) si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Tradate, 05/08/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SETTORE POLIZIA LOCALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2189/2021 del SETTORE EDILIZIA PRIVATA ad oggetto: APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE 77/2020 DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL DL 34/2020 (DECRETO RILANCIO): ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO (CAPPOTTO TERMICO) si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 05/08/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(CLAUDIO ZUANON)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2189/2021 del SETTORE EDILIZIA PRIVATA ad oggetto: APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE 77/2020 DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL DL 34/2020 (DECRETO RILANCIO): ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO (CAPPOTTO TERMICO) si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 05/08/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(MARCO CASSINELLI)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SETTORE EDILIZIA PRIVATA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2189/2021 del SETTORE EDILIZIA PRIVATA ad oggetto: APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE 77/2020 DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL DL 34/2020 (DECRETO RILANCIO): ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO (CAPPOTTO TERMICO) si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 05/08/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(MAURA PERIN)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 102 del 06/08/2021

EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE 77/2020 DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL DL 34/2020 (DECRETO RILANCIO): ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO (CAPPOTTO TERMICO).

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 06/08/2021.

Tradate, 06/08/2021

Sottoscritto da
MARCO ATTILIO GRUGNI
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.